

DELIBERAZIONE 26 MAGGIO 2026
183/2026/E/EEL

APPROVAZIONE DI TRE VERIFICHE ISPETTIVE, NEI CONFRONTI DI IMPRESE DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA, IN MATERIA DI APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA PER LA RIDUZIONE DELLA GENERAZIONE DISTRIBUITA IN CONDIZIONI DI EMERGENZA DEL SISTEMA ELETTRICO NAZIONALE (RIGEDI)

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1388^a riunione del 26 maggio 2026

VISTI:

- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- il Regolamento (UE) 2017/2196 della Commissione del 24 novembre 2017 (c.d. *Emergency & Restoration*);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: d.P.R. 244/01);
- il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2004 (di seguito: DPCM 11 maggio 2004);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: l'Autorità) 9 giugno 2006, 111/06 ed il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 7 agosto 2014, 421/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 421/2014/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 8 luglio 2025, 307/2025/A, recante il rinnovo del Protocollo di Intesa tra l'Autorità e la Guardia di finanza (di seguito: Protocollo di Intesa);
- la deliberazione dell'Autorità 5 agosto 2025, 385/2025/R/eel (di seguito: deliberazione 385/2025/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2025, 564/2025/R/eel (di seguito: deliberazione 564/2025/R/eel);

- la deliberazione dell’Autorità 16 dicembre 2025, 549/2025/A, con cui l’Autorità ha approvato il proprio bilancio di previsione per l’esercizio 1° gennaio 2026 – 31 dicembre 2026;
- la deliberazione dell’Autorità 10 febbraio 2026, 23/2026/E/eel (di seguito: deliberazione 23/2026/E/eel);
- il codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete di cui all’articolo 1, comma 4, del DPCM 11 maggio 2004 (di seguito: Codice di rete);
- l’Allegato A.72 al Codice di rete, recante “Procedura per la Riduzione della Generazione Distribuita in condizioni di emergenza del Sistema Elettrico Nazionale (RIGEDI)” (di seguito anche: RIGEDI o Allegato A.72);
- la Norma del Comitato Elettrotecnico Italiano CEI 0-16 (di seguito: Norma CEI 016).

CONSIDERATO CHE:

- la legge 481/95 prevede, tra l’altro:
 - all’articolo 2, comma 12, lettera g), che l’Autorità controlla lo svolgimento dei servizi con poteri di ispezione, di accesso, di acquisizione della documentazione e delle notizie utili;
 - all’articolo 2, comma 20, lettera c), che l’Autorità irroga, salvo che il fatto costituisca reato, sanzioni amministrative pecuniarie in caso di inosservanza dei propri provvedimenti o di mancata ottemperanza alle richieste di informazioni connesse ai controlli;
 - all’articolo 2, comma 22, che le imprese sono tenute a fornire collaborazione per l’adempimento delle funzioni dell’Autorità;
- l’articolo 8 del dPR 244/01 stabilisce che, fermo restando quanto previsto all’articolo 2, comma 22, della legge 481/95, il Collegio dell’Autorità può disporre, a norma del richiamato articolo 2, comma 12, lettera g), della medesima legge, accessi e ispezioni necessari ad accertare le modalità di svolgimento dei servizi rientranti nella propria competenza e a verificare l’adempimento degli obblighi dei soggetti esercenti i servizi medesimi;
- l’articolo 8, comma 2, del dPR 244/01 stabilisce che i funzionari dell’Autorità, incaricati di procedere all’accesso o all’ispezione, vi procedono previa presentazione di copia della decisione del Collegio di cui al precedente alinea;
- ai sensi del citato articolo 8, comma 2, del dPR 244/01, in caso di rifiuto, omissione o ritardo, senza giustificato motivo, di fornire informazioni o di esibire documenti richiesti nel corso dell’accesso o dell’ispezione, o di accedere alle richieste fondate sull’effettuazione dei controlli, nonché nel caso in cui siano fornite informazioni od esibiti documenti non veritieri, l’Autorità irroga le sanzioni di cui all’articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95;

- con la deliberazione 307/2025/A l’Autorità ha rinnovato il Protocollo di Intesa, relativo ai rapporti di collaborazione fra l’Autorità e la Guardia di finanza, per l’effettuazione di accertamenti (controlli e ispezioni) nei confronti di soggetti sottoposti a regolazione nei settori di competenza dell’Autorità.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- l’Autorità, con la deliberazione 421/2014/R/eel, ha positivamente verificato la versione dell’Allegato A.72 al Codice di rete di Terna S.p.A. (di seguito anche: Terna) da applicarsi dall’1 settembre 2015 e che reca la procedura con cui Terna, tramite l’ausilio delle imprese distributrici, può, ai fini di garantire l’esercizio in sicurezza del Sistema Elettrico Nazionale (di seguito SEN), operare delle azioni di modulazione straordinaria a scendere per teledistacco degli impianti eolici e fotovoltaici di potenza nominale uguale o maggiore a 100 kW connessi alle reti di media tensione;
- la suddetta versione dell’Allegato A.72 al Codice di rete di Terna consente la piena applicazione del paragrafo 8.8.6.5 e dell’Allegato M della Norma CEI 0-16 – Edizione III del dicembre 2012, relativi alla partecipazione al piano di difesa degli impianti di produzione connessi alle reti di media tensione; il suddetto Allegato M, in particolare, prevede che, per poter ridurre la produzione degli impianti di generazione, l’impresa distributtrice possa inviare segnali ad un opportuno ricevitore GSM/GPRS situato presso l’impianto dell’utente attivo, descrivendo altresì le funzionalità e le modalità di installazione presso gli impianti di produzione di energia elettrica del ricevitore (modem/attuatore) GSM/GPRS;
- la deliberazione 421/2014/R/eel, tra l’altro, per consentire l’applicazione dell’Allegato A.72, ha previsto in capo ai produttori l’obbligo di adeguare alle citate prescrizioni della Norma CEI 0-16 gli impianti per i quali le suddette prescrizioni non trovavano ancora applicazione, stabilendo inoltre che i produttori comunicassero alle imprese distributrici alla cui rete sono connessi gli impianti l’avvenuto adeguamento dei medesimi; la citata deliberazione ha previsto altresì specifici obblighi di verifica in capo alle imprese distributrici (verifiche da remoto e, al ricorrere di esiti negativi ripetuti, sopralluoghi), oltre a meccanismi di enforcement con effetti di natura finanziaria, nei casi in cui vi siano partite economiche erogate dal GSE;
- con la deliberazione 385/2025/R/eel l’Autorità ha approvato una nuova versione dell’Allegato A.72 al Codice di rete di Terna, che prevede, in particolare, l’introduzione di una nuova architettura di teleriduzione per tutti gli impianti di produzione di potenza uguale o maggiore di 100 kW; con la suddetta deliberazione l’Autorità ha stabilito un percorso di adeguamento alla nuova tecnologia degli impianti di produzione esistenti - secondo tempistiche successivamente aggiornate con la deliberazione 564/2025/R/eel - e, al contempo, che la modalità di distacco basata sulla tecnologia GSM/GPRS rimanesse pienamente operativa fino all’effettiva attivazione delle nuove modalità di riduzione delle

immissioni di energia elettrica, per ogni impianto di produzione soggetto agli obblighi di cui alla deliberazione 421/2014/R/eel;

- la deliberazione 564/2025/R/eel ha previsto la trasmissione all’Autorità, entro il 28 febbraio 2026, dell’elenco dei produttori inadempienti alle previsioni di cui deliberazione 421/2014/R/eel da parte di Terna e di una relazione sulle azioni di verifica svolte, comprensiva dei risultati delle verifiche e dei sopralluoghi effettuati, da parte delle imprese distributrici di riferimento;
- dalle comunicazioni di Terna e dagli esiti delle verifiche effettuate dalle imprese distributrici, è emersa una situazione di persistente e diffusa disapplicazione delle prescrizioni in materia di teledistacco di cui alla procedura RIGEDI basata sulla tecnologia GSM/GPRS, approvata con la deliberazione 421/2014/R/eel;
- l’Autorità, al fine di promuovere l’adeguamento degli impianti alle prescrizioni di cui al paragrafo 8.8.6.5 e all’Allegato M alla Norma CEI 0-16, in modo che possa trovare piena applicazione l’Allegato A.72 approvato con la deliberazione 421/2014/R/eel nella primavera 2026 e fino alla piena attuazione della deliberazione 385/2025/R/eel, ha introdotto, con la deliberazione 23/2026/E/eel, ulteriori meccanismi di enforcement nei confronti dei produttori responsabili degli impianti di produzione eolici e fotovoltaici di potenza uguale o maggiore a 100 kW connessi alle reti di media tensione inadempienti alle prescrizioni di cui al paragrafo 8.8.6.5 e all’Allegato M alla Norma CEI 0-16 per motivi non imputabili alle imprese distributrici di riferimento, come segnalate dalle medesime imprese distributrici a Terna e al GSE entro il 15 marzo 2026;
- la Direzione Mercati Energia dell’Autorità ha chiesto alla Direzione Accountability e Enforcement di effettuare tre verifiche ispettive presso altrettanti impianti di produzione eolica e fotovoltaica in materia di applicazione della procedura RIGEDI, per verificare l’effettivo stato di adeguamento degli impianti alle prescrizioni di cui al paragrafo 8.8.6.5 e all’Allegato M alla Norma CEI 0-16, la congruenza tra la documentazione disponibile e gli apparati effettivamente installati, nonché il corretto svolgimento delle attività poste in capo ai produttori e alle imprese distributrici dalla deliberazione 421/2014/R/eel.

RITENUTO OPPORTUNO:

- effettuare n. 3 (tre) verifiche ispettive, nell’ambito delle attività di vigilanza a garanzia della sicurezza delle infrastrutture e delle forniture del consumatore finale, presso altrettanti impianti di produzione eolica e fotovoltaica in materia di applicazione della procedura RIGEDI, per verificare l’effettivo stato di adeguamento degli impianti alle prescrizioni di cui al paragrafo 8.8.6.5 e all’Allegato M alla Norma CEI 0-16, la congruenza tra la documentazione disponibile e gli apparati effettivamente installati, nonché il corretto svolgimento delle attività poste in capo ai produttori e alle imprese distributrici dalla deliberazione 421/2014/R/eel;

- che la Direzione Mercati Energia selezioni gli impianti oggetto di verifica sulla base delle informazioni rese disponibili da Terna ai sensi della deliberazione 546/2025/R/eel e in funzione:
 - della potenza nominale;
 - della tipologia di impianto (eolico/fotovoltaico);
 - della localizzazione geografica;
 - dell'impresa distributrice di riferimento;
- che, nell'ambito delle attività propedeutiche allo svolgimento delle verifiche ispettive, possano essere richieste informazioni e documentazione a Terna, alle imprese distributrici e ai produttori interessati;
- prevedere che le verifiche ispettive siano condotte presso l'impianto di produzione, alla presenza dell'impresa distributrice territorialmente competente in quanto soggetto coinvolto, così come previsto dalla deliberazione 421/2014/R/eel e dalla deliberazione 23/2026/E/eel, e ferma restando la competenza tecnica del distributore e di Terna in merito alle verifiche funzionali previste dal Codice di rete;
- prevedere che le verifiche ispettive possano essere svolte congiuntamente o disgiuntamente da personale dell'Autorità e da militari del Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di finanza nel quadro del vigente Protocollo di Intesa

DELIBERA

1. di approvare n. 3 (tre) verifiche ispettive nei confronti di altrettante imprese titolari di impianti di produzione di energia elettrica in materia di applicazione della procedura RIGEDI, da effettuare entro il 30 giugno 2027, secondo le modalità definite nel documento *“Verifiche ispettive nei confronti di imprese di produzione di energia elettrica, in materia di applicazione della procedura per la riduzione della generazione distribuita in condizioni di emergenza del sistema elettrico nazionale (RIGEDI): oggetto e modalità di effettuazione”*, di cui forma parte integrante e sostanziale (Allegato A);
2. di disporre che, nell'ambito delle attività propedeutiche allo svolgimento delle verifiche ispettive, possano essere richieste informazioni e documentazione a Terna, alle imprese distributrici e ai produttori interessati;
3. prevedere che le verifiche ispettive siano condotte presso l'impianto di produzione, alla presenza dell'impresa distributrice territorialmente competente in quanto soggetto coinvolto così come previsto dalla deliberazione 421/2014/R/eel e dalla deliberazione 23/2026/E/eel e ferma restando la competenza tecnica del distributore e di Terna in merito alle verifiche funzionali previste dal Codice di rete;
4. di disporre che le verifiche ispettive possano essere effettuate congiuntamente o disgiuntamente da personale dell'Autorità e da militari del Nucleo Speciale Beni e

- Servizi della Guardia di finanza nel quadro del vigente Protocollo di Intesa, previa notifica all'esercente interessato e all'impresa distributrice territorialmente competente con preavviso non inferiore a 3 (tre) giorni lavorativi;
5. di trasmettere il presente provvedimento alla società Terna S.p.A. e al Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di finanza, ai sensi del vigente Protocollo di Intesa;
 6. di notificare il presente provvedimento agli esercenti interessati e alle imprese distributrici territorialmente competenti mediante invio con Posta Elettronica Certificata (PEC);
 7. di provvedere alla copertura finanziaria della spesa complessiva prevista per la Guardia di finanza, a valere sul codice conto U.1.03.02.11.000 – Prestazioni professionali e specialistiche del bilancio di previsione dell'Autorità per l'esercizio 1° gennaio 2026 - 31 dicembre 2026;
 8. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

26 maggio 2026

IL PRESIDENTE
Nicola Dell'Acqua